

**Allegato 3 al Disciplinare – Capitolato speciale di appalto**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE/AUTORIZZATO**

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Semplice “Acquisti beni e  
servizi”  
(dott.ssa Rossana Maria Caterina  
Giannone) (f.to in originale)

Il Dirigente responsabile della  
Struttura Semplice  
Sistema di Gestione Integrato  
(dr. Roberto Vola)  
(f.to in originale)

## Introduzione

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di Arpa Piemonte e la nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 nonché di Medico Autorizzato secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 241/2000.

La descrizione delle prestazioni da erogare viene suddivisa in tre parti. La Parte I è afferente alle funzioni di medico competente e medico autorizzato, la Parte II è relativa agli accertamenti sanitari, la Parte III contiene le disposizioni amministrative comuni ad entrambi le parti.

## Parte I – Medico competente/autorizzato

### ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento delle funzioni di Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e di Medico Autorizzato secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 241/2000 e ss.mm.ii. di riguarda le seguenti attività:

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Agenzia, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, previste dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

- sorveglianza medica dei lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti.

Nei servizi di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica di cui al presente capitolato si intendono ricomprese tutte le attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti per i lavoratori classificati.

In particolare il Medico competente/Autorizzato avrà il compito di:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, d'intesa con il Direttore Generale per l'individuazione dei luoghi di custodia, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta

l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza periodica inferiore qualora prevista in offerta che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività dai dirigenti dell'Agenzia ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

l) effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori classificati esposti B per la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Al medico competente possono essere richiesti (e sono ricompresi nel corrispettivo di appalto) pareri formali, nonché redazione di referti relativi a specifiche necessità che, di volta in volta, il Direttore Generale di ARPA può sottoporre in relazione a problematiche segnalate dal personale di ARPA, in relazione a particolari situazioni sanitarie riguardanti l'eventuale esposizione a contaminanti indoor e/o outdoor non associabili con le attività svolte dall'Agenzia.

## ART. 2 – MODALITÀ E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento del servizio avrà luogo presso le seguenti sedi Arpa:

Sede	Indirizzo
Asti	Piazza Alfieri 33 – Asti
Torino	Via Pio VII 9 – Torino
Grugliasco	Via Sabaudia 164 – Grugliasco (TO)
Ivrea	Via Jervis 30 – Ivrea (TO)
Alessandria	Spalto Marengo 33 – Alessandria
Biella	Via Felice Piacenza 11 - Biella
Cuneo	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo
Novara	Viale Roma 7/E - Novara
Vercelli	Via Bruzza 4 / Via Trino 89 – Vercelli
Omegna	Via IV Novembre 294 – Omegna (VB)

ARPA concorda con il Medico Competente/Autorizzato un programma delle sessioni di visita su base semestrale e le date vengono per ogni sede confermate con almeno 15 giorni di anticipo (fornendo al Medico l'elenco degli operatori che dovranno essere sottoposti a visita almeno una settimana prima della seduta).

ARPA predispose l'elenco degli operatori da sottoporre a visita, precompila i Certificati di Idoneità (con i dati anagrafici, di struttura, di mansione) e li mette a disposizione del Medico prima dell'inizio delle visite.

Inoltre, il Medico competente dovrà:

a) segnalare ai Dirigenti del personale assegnato ed al RSPP in relazione alle mansioni svolte, la necessità di eventuali vaccinazioni;

b) svolgere in piena autonomia nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e redigerne accurato verbale;

c) comunicare, con almeno 30 gg. di preavviso, al Direttore Generale di ARPA ed al RSPP, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza;

d) collaborare con il Datore di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro correlato e l'individuazione delle misure di prevenzione e miglioramento.

Per lo svolgimento del Servizio così come descritto nell'art.3, l'aggiudicatario dovrà individuare un Medico Competente e Autorizzato ed un suo sostituto (in caso di impedimento del titolare) che si prenderà in carico l'intera attività.

I medici dovranno rientrare nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e nell'elenco nazionale dei medici autorizzati della sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi dell'Allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni, riunite per gruppi omogenei:

1. La sorveglianza sanitaria che comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti deve avvenire come previsto dalla normativa e dal protocollo di sorveglianza sanitaria vigente in Arpa.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la conferma dell'idoneità alla mansione.

2. individuazione e prescrizione di eventuali esami complementari oltre a quelli previsti dal protocollo sanitario;

3. istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente, e la formulazione di giudizi di idoneità alla mansione e, quando richiesto, di giudizi diversi, quali ad esempio di concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;

4. effettuazione di sopralluoghi nelle sedi dell'Agenzia e redazione, per ciascun sopralluogo, di apposito verbale;

5. partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi e ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si rendano necessarie;

6. supporto al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti in materia di igiene del lavoro e gestione dei nuovi rischi con particolare riferimento al benessere organizzativo, alle violenze fisiche, psicologiche e morali, al rischio di genere e allo stress lavoro correlato;

7. consulenza ai lavoratori sulle problematiche attinenti all'igiene del lavoro e alla tutela della salute nella mansione;

8. informazioni ai lavoratori sul risultato e sul significato degli accertamenti sanitari.

9. validazione ed aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria nel quale saranno riportati gli accertamenti clinici e gli approfondimenti diagnostici ritenuti necessari in riferimento al rischio specifico del lavoratore ed in accordo con l'RSPP.

Il servizio ha inizio utilizzando il protocollo sanitario vigente in ARPA (che si allega).

10. Servizi di supporto al datore di lavoro e ai responsabili di struttura consistenti nella:

- a) programmazione dell'attività sanitaria in collaborazione con il SPP;
- b) registrazione informatizzata delle visite mediche ai fini della rendicontazione dell'attività;
- c) consegna ad ARPA dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione specifica da conservare a cura del datore di lavoro;
- d) consegna ad ARPA dei riepiloghi delle visite eseguite con scadenza mensile o trimestrale secondo le esigenze.

Le visite hanno luogo presso le diverse Sedi (di norma due sedute per ciascuna Sede, ripartite nei due semestri, ad eccezione della Sede centrale di Torino dove le visite hanno cadenza di norma settimanale, comunque in funzione delle richieste da evadere, anche per recuperi o visite straordinarie di dipendenti delle altre sedi).

Tutti i programmi e le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella documentazione prescrittiva di Agenzia ed in particolare nel rispetto del protocollo sanitario approvato.

#### **ART. 4 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per le funzioni svolte è definito con la seguente modalità:

Visite mediche (comprensivo di visita, predisposizione certificato di idoneità, istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria) : l'importo unitario delle singole prestazioni per il numero delle prestazioni. Considerato che il numero delle visite mediche varia significativamente da anno ad anno, i volumi di attività sono stimati su base biennale

Per la previsione delle attività si è utilizzato il periodismo delle visite previsto dal protocollo sanitario vigente.

Attività formative : a compenso orario

Altre attività : un forfait annuo

In allegato 1 è riportato il corrispettivo stimato delle attività oggetto della Parte I

## Parte II- Accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008

### ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO.

Il servizio ha ad oggetto gli accertamenti sanitari previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al combinato disposto degli art. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

### ART. 6 MODALITÀ E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto l'operatore economico affidatario potrà essere soggetto pubblico o privato.

Qualora soggetto privato, dovrà essere accreditato dal S.S.R. del Piemonte.

E' a carico dell'appaltatore la fornitura dell'eventuale materiale necessario per l'effettuazione dell'esame/i (ad es. contenitori per l'urina).

A tal fine, ARPA fornirà di norma all'appaltatore l'elenco degli operatori e delle diverse tipologie di indagine a cui dovranno essere sottoposti almeno 30 giorni solari prima della prevista effettuazione dell'indagine.

Sulla base dell'elenco fornitogli, l'appaltatore provvederà a consegnare il materiale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o suo delegato) almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'esame.

Gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario di ARPA dovranno essere effettuati presso le Sedi sotto elencate:

Sede	Indirizzo
Asti	Piazza Alfieri 33 – Asti
Torino	Via Pio VII 9 – Torino
Grugliasco	Via Sabaudia 164 – Grugliasco (TO)
Ivrea	Via Jervis 30 – Ivrea (TO)
Alessandria	Spalto Marengo 33 – Alessandria
Biella	Via Felice Piacenza 11 - Biella
Cuneo	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo
Novara	Viale Roma 7/E - Novara
Vercelli	Via Bruzza 4/Via Trino 89 – Vercelli
Omegna	Via IV Novembre 294 – Omegna (VB)

Potranno essere previsti di massima due accessi per ciascuna sede (eccetto la Sede centrale, dove sono previsti più accessi per semestre) nell'arco dell'anno, sulla base di calendario definito da ARPA su base semestrale e consegnato all'appaltatore almeno 30 giorni prima del primo accesso.

I referti dovranno essere prodotti in duplice copia: una per il lavoratore ed una per il Medico Competente.

I referti saranno consegnati, in busta chiusa e sigillata, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o suo delegato) entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'esame.

### ART. 7 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli accertamenti previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria dovranno essere effettuati secondo un calendario predisposto dall'Agenzia, sentito il Medico competente/autorizzato, per tutto il personale dell'ARPA così come distinto per attività svolta e secondo la periodicità indicata dal protocollo sanitario vigente:

1. Personale che svolge attività di laboratorio con esposizione a sostanze chimiche e/o biologiche:  
emocromo-citometrico con formula;

glicemia;  
transaminasemia SGOT/SGPT;  
gamma GT;  
esame urine completo;  
prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico.

2. Personale con mansioni di verifica, controllo ed applicazione delle procedure operative con compiti di coordinamento in ambito laboratoristico:
  - controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest;
  - eventuale esame spirometrico a discrezione del medico.
3. Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi, con attività di vigilanza ispezione ed esposizione a sostanze pericolose o ad agenti fisici chimici o biologici (sorveglianza sanitaria periodica o a seguito di esposizione accidentale):
  - eventuale audiometria a richiesta del lavoratore valutata dal medico competente;
  - emocromocitometrico con formula;
  - glicemia;
  - transaminasemia SGOT/SGPT;
  - gamma GT;
  - esame urine completo;
  - prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico.

4. Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi, con attività di vigilanza ispezione senza esposizione a sostanze pericolose o ad agenti fisici chimici o biologici:

#### 4.1 Senza effettuazione abituale di attività ad un'altezza superiore a mt. 2

- controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest
- eventuale audiometria, a richiesta del lavoratore e valutata dal medico competente o su diretta prescrizione del medico;

#### 4.2 Con svolgimento di attività ad un'altezza superiore a mt. 2

- controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT.
- eventuale audiometria, a richiesta del lavoratore e valutata dal medico competente o su diretta prescrizione del medico;

5. Personale con uso principale di VDT; definizione di video-terminalista secondo quanto riportato dalla vigente normativa, almeno venti ore di lavoro settimanale, con uso esclusivo e prioritario del personal computer.

- controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest

6. Personale esposto ad amianto classificato con riconoscimento e pagamento di premio INAIL specifico per lavoratori esposti ad amianto:

- Rx torace in esposizione a polveri, fibre di amianto quadriennale a discrezione del medico;
- ricerca corpuscoli Asbesto nell'escreato biennale;
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico biennale;
- esame emocromocitometrico con formula;
- glicemia;

- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT.
- controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest (per personale che utilizza microscopi elettronici)

7 Esposti a radiazioni :

7.1.a: Esposti a radiazioni ionizzanti classificati dall'Esperto Qualificato in Categoria A:

- Esame Emocromocitometrico con formula;
- Reticolociti;
- Glicemia;
- Creatinina;
- Gamma GT;
- ALT;
- AST;
- TSH;
- Fosfatasi alcalina;
- Elettroforesi siero proteica;
- Esame urine completo;
- Prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico biennale;
- Visita oculistica annuale.

7.1.b: Esposti a radiazioni ionizzanti classificati dall'Esperto Qualificato in Categoria B:

- Esame Emocromocitometrico con formula;
- Reticolociti;
- Glicemia;
- Creatinina;
- Gamma GT;
- ALT;
- AST;
- TSH;
- Fosfatasi alcalina;
- Elettroforesi siero proteica;
- Esame urine completo;
- Prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico biennale;
- Visita oculistica biennale.

7.2 : Esposti a radiazioni ottiche artificiali

- Visita oculistica .
- Controllo dermatologico.

8. Personale che svolge frequente attività in montagna o comunque a quote altimetriche significative

- Esame spirometrico;
- ECG;

Durante la vigenza dell'appalto, l'attuale protocollo degli accertamenti sanitari potrà subire delle variazioni che saranno adottate dall'appaltante.

**ART. 8 PRESTAZIONI NON RICOMPRESSE NELL'APPALTO DA FORNIRE A CURA DELL'APPALTATORE**

Ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti dal Medico Competente (ad es. esame audiometrico, visita oculistica, ecc) come approfondimento di dubbi diagnostici.

Sarà inoltre possibile richiedere accertamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli periodici previsti dal protocollo sanitario nei seguenti casi:

- A seguito di visite preassuntive o preventive.
- Qualora a seguito di visite mediche su segnalazione del dipendente conseguente ad evento accidentale od esposizione lavorativa anomala il medico competente prescriva determinati accertamenti.

Gli accertamenti specialistici e quelli conseguenti a visite preassuntive o dopo evento accidentale potranno essere effettuati presso la Sede centrale dell'Appaltatore (o, se disponibile, in sede più prossima alla sede di lavoro del dipendente).

In relazione alle prestazioni elencate nei primi due paragrafi di questo articolo, l'operatore economico affidatario dovrà garantire la refertazione, da parte di medici in possesso delle specializzazioni prescritte dalle vigenti norme, di tutti gli esami e/o visite effettuati. I referti dovranno essere forniti in duplice copia (uno per il dipendente e uno per il medico competente) entro quindici giorni dalla data della visita e/o esame di laboratorio eseguito.

Le eventuali prestazioni più sopra specificate saranno tariffate utilizzando il nomenclatore tariffario regionale, applicando sulla prestazione il ribasso presentato in sede di offerta.

## **ART. 9 VOLUME DI ATTIVITÀ**

Nell'allegato 2 al Capitolato sono riportati i volumi di attività previsti (con una variazione possibile del 20%) per la durata contrattuale (due anni, per limitare distorsioni dovute alle significative variazioni annuali delle prestazioni).

A seguito di variazioni del protocollo sanitario, potranno essere previsti ulteriori accertamenti.

Le eventuali prestazioni aggiuntive non previste nel presente appalto saranno tariffate utilizzando il nomenclatore tariffario regionale, applicando sulla prestazione il ribasso presentato in sede di offerta.

Gli eventuali ulteriori accertamenti, se non riconducibili a semplici attività di prelievo, saranno effettuati presso la sede indicata dall'appaltatore.

## **ART. 10 SPECIFICHE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

### ➤ *Esame del sangue ed esame urine*

Procedure documentate di raccolta, trasporto e conservazione del campione che assicurino l'univoca identificazione degli operatori e adeguate modalità operative (conformità alle buone prassi di laboratorio).

Le procedure sono messe a disposizione di ARPA.

### ➤ *Esame audiometrico*

Documentata qualificazione del personale che esegue l'esame (tecnico audiometrista).

Procedura di esecuzione dell'audiometria da cui si evidenzia il rispetto delle procedure e dei requisiti per l'audiometria liminare per via aerea e ossea definiti dalla norma europea EN ISO 8253-1 : 2010.

### ➤ *Esame spirometrico*

Adeguate qualificazione del personale (documentata da appropriato curriculum formativo professionale).

Disponibilità e adeguatezza di una procedura che descriva l'esecuzione della prova, i controlli di qualità sulle prove eseguite, le operazioni di calibrazione dello strumento e le operazioni/cautele adottate al fine di garantire l'igiene della prova.

Le procedure sono messe a disposizione di ARPA.

### ➤ *Test ergo-oftalmologico*

Adeguate qualificazione del personale (tecnico ortottista).

### ➤ *Visita medica*

Corretta e completa compilazione della documentazione sanitaria

➤ *Visita oculistica*

La visita oculistica è mirata per il controllo degli esposti a radiazioni ionizzanti (organo bersaglio occhio-cristallino) e viene refertata utilizzando un modello (predisposto dall'appaltante) che documenta l'appropriatezza della visita (ad es. riportando una sintetica anamnesi patologica, l'esame obiettivo oculistico, le conclusioni, ecc) e che permette la registrazione dell'attività svolta.

➤ *Elettrocardiografi*

Adeguate qualificazione del personale.

Rispetto della Normativa tecnica di riferimento (CEI 62-5, CEI 62-15, ecc)

## **ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DI ARPA**

L'ARPA si impegna a trasmettere all'Appaltatore gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, indicando gli accertamenti a cui ciascuno deve essere sottoposto sulla base la mansione specifica.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto si occuperà della gestione del contratto, della trasmissione del calendario delle visite, di dare comunicazione al personale dipendente, con congruo preavviso, del suddetto calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari oltre che di archiviare le certificazioni mediche rilasciate con le modalità previste dalla normativa sulla privacy.

## **Parte III – Disposizioni amministrative**

### **ART. 12 DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio è pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o, eventualmente, nel termine indicato nel verbale.

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:

- ripetere il servizio, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b del D.Lgs. n.163/2006, per **ulteriori ventiquattro mesi**, agli stessi patti, prezzi e condizioni in tal momento vigenti;
- di prorogare il servizio dopo la scadenza dell'appalto per un massimo di 6 mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni in tal momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

Sia la ripetizione del servizio sia la proroga tecnica possono essere attivate da Arpa Piemonte, entro il termine contrattuale di scadenza, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta all'impresa.

### **ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale a decorrere dall'avvio del servizio e comprenderà tutta l'attività svolta nel trimestre ed afferente sia alla Parte I che alla Parte II. La fattura dovrà dettagliare compiutamente le attività svolte nel trimestre, indicando:

- Visite mediche. Indicazione dell'importo unitario delle singole prestazioni rese, del loro numero ed il relativo importo complessivo.
- Attività formative. Indicazione dell'attività resa, del numero di ore di formazione svolte, l'importo unitario orario e l'importo complessivo.
- Accertamenti sanitari. Indicazione del numero di accertamenti, del soggetto fruitore e la tipologia delle prestazione resa, il relativo costo unitario ed il prezzo complessivo.
- Altre attività. Il forfait annuo verrà pagato in un'unica soluzione con l'ultima fattura emessa nell'anno da intendersi come anno contrattuale.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la Struttura Arpa Piemonte liquidante: Segreteria Direzione generale

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Via Pio VII n. 9, TORINO, Partita Iva 07176380017 ed inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. **Il codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K.**

Arpa Piemonte non applica lo split payment. Pertanto, in caso di errore nell'emissione, i termini di pagamento decorrono dal ricevimento della fattura corretta. Per ulteriori precisazioni in merito si rimanda al sito <http://www.arpa.piemonte.it> – TRASPARENZA - Pagamenti dell'amministrazione.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative all'esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

Il pagamento viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante rimessa diretta a mezzo mandato dal tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà con l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte di ciascun DURC.

In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza>.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

#### **ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta sarà tenuta, prima della stipula del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPA ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPA.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPA. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ARPA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione da parte dell'ARPA, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

## **ART. 15 PENALI**

### **Concetto di inadempimento**

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna dei referti di cui ai rispettivi articoli.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini definiti.

### **Penalità Parte I – Medico competente e Medico autorizzato**

Sono previste le seguenti penali relativamente alla Parte I del capitolato:

- Ingiustificata assenza ad una sessione di visite : € 250
- Ritardo di oltre 30 minuti rispetto all'orario previsto della sessione: € 100
- Ritardo di oltre 15 minuti rispetto all'orario previsto della sessione : € 50
- Altre inadempienze (mancata partecipazione alla riunione annuale, mancata predisposizione relazioni richieste dal capitolato, non effettuazione di sopralluoghi presso le Sedi) : € 250

### **Penalità Parte II Accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008**

Nelle ipotesi di ritardo nella consegna dei referti di cui all'art. X e X del presente Capitolato, che non sia imputabile all'ARPA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, l'Agenzia applicherà una penale giornaliera di € 50,00.

Una penalità di € 50,00 verrà adottata ogni qualvolta si verifichi:

- non puntuale e corretta applicazione di uno dei requisiti di qualità del servizio previsti dall'articolo 6 (intendendosi con questo anche la non puntuale o completa applicazione delle procedure presentate)
- utilizzo di personale non qualificato così come previsto sempre dall'articolo 6.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta all'Aggiudicatario tramite fax o pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, verrà escusso il corrispondente importo dalla cauzione definitiva secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss del C.C.. In tal caso nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

#### **ART. 16 - RAPPORTI CONTRATTUALI**

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, individuato da ARPA, provvederà a seguire e controllare lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPA possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona **Responsabile della esecuzione del contratto** (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPA per iscritto prima della stipulazione del contratto. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato da ARPA.

#### **ART. 17 PERIODO DI PROVA**

L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi dalla data di inizio del servizio.

Ai fini della prova, il Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato da Arpa redigerà una relazione contenente il giudizio in relazione alla prosecuzione del rapporto. In caso di esito positivo, ne sarà data comunicazione all'affidatario. In caso di esito negativo, sarà comunicata all'affidatario la data di risoluzione del contratto motivandone le ragioni. In caso di esito negativo del periodo di prova, la società aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio effettivamente reso, purché correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 del codice civile.

#### **ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 19 - VARIANTI - PREZZI / REVISIONE PREZZI**

### ***Varianti***

Arpa Piemonte potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Arpa Piemonte, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Agenzia, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata da Arpa Piemonte nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### ***Prezzi /Revisione prezzi***

I prezzi di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto di contratto.

Tali prezzi remunerano le prestazioni d'appalto eseguite a regola d'arte, con applicazione di tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Capitolato.

## **ART. 20 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Agenzia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con fax ovvero pec.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di un anno contrattuale;
- b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- c) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.
- e) qualora l'Appaltatore non reintegri la cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra impresa.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

#### **ART. 21 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta aggiudicataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della Ditta aggiudicataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.Lgs.163/2006.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente capitolato.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 23 FORZA MAGGIORE.**

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 24 – FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Torino.

#### **ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## Allegato 1 Attività Medico Competente/Autorizzato

Attività	Tariffazione unitaria		
		2016	2017
Visite mediche preventive anche in fase preassuntiva*	Euro 65		
Visita medica**: <ul style="list-style-type: none"> <li>- periodica</li> <li>- su richiesta lavoratore</li> <li>- in occasione cambio mansione</li> <li>- alla cessazione del rapporto lavorativo</li> <li>- alla ripresa del lavoro, dopo assenza superiore a 60 giorni</li> <li>- visita per concessione flessibilità estensione obbligatoria maternità</li> </ul>	Euro 40	585	315
Compenso a forfait per singolo accesso presso sede ARPA (esclusi gli accessi alla Sede centrale)	€ 70,00		
Attività formative	Euro 50/ora		
Compenso forfettario annuo per altre attività ***	Euro 1200		

\* la visita medica è comprensiva dell'istituzione della cartella sanitaria, della formulazione e consegna del giudizio di idoneità sanitaria specifica alla mansione, della conservazione dell'archivio

\*\* la visita medica è comprensiva dell'istituzione/aggiornamento della cartella sanitaria, della formulazione e consegna del giudizio di idoneità sanitaria specifica alla mansione, altre refertazioni, della gestione dell'archivio

\*\*\* Sono ricomprese ad esempio: partecipazione a riunione annuale, visita agli ambienti di lavoro (sedi specificate in capitolato), collaborazione nella valutazione dei rischi, comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, elaborazione delle informazioni di cui all'allegato 3B (art.40)

**Allegato 2:**

**Sintesi accertamenti sanitari e numero presunto di prestazioni:**

a) Accertamenti e prelievi campioni da effettuare presso le sedi

Accertamento	Base di gara	2016		2017	
Spirometria	€ 25,00	336		117	
Controllo ergo oftalmologico (ERGO VISION)	€ 10,00	418		278	
Visita oculistica	€ 40,00	3		19	
Ricerca corpuscoli asbesto	€ 44,00	47		15	
Emocromo	€ 4,00	344		83	
Glicemia	€ 1,50	344		83	
TSH	€ 6,50	18		18	
Creatininemia	€ 1,50	18		18	
Transaminasi GO/GP	€ 1,50	345		120	
Gamma GT	€ 1,50	347		120	
Fosfatasi alcalina	€ 1,50	18		18	
Reticolociti	€ 4,00	18		18	
ESAME URINE COMPLETO	€ 3,50	319		82	
Visita dermatologica	€ 40,00	0		3	
ECG	€ 12,00	7		40	
Compenso a forfait per singolo accesso presso sede ARPA	€ 70,00				